



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 26/07/2022

OGGETTO: Aggiornamento individuazione delle aree non metanizzate ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento ai sensi dell'art.12, comma 4 della legge n.488 del 23/12/1999 e s.m.i.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA		Si
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI ALESSANDRA	Si	
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO		Si
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2
---------------------	-------------------

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.05.2007, esecutiva, ad oggetto *“Individuazione delle aree non metanizzate esterne al centro abitato del Comune di Pogliano Milanese”*;
- la deliberazione di giunta n.59 del 29.04.2002 avente ad oggetto: *“Nuova perimetrazione a delimitazione del centro abitato in adempimento alle norme del nuovo codice della strada – D.Lgs 30 aprile 1989 n.285 e successive modifiche ed in integrazioni”*;

Visto

- l’art. 8 della Legge n. 448 del 23/12/1998, modificato con l’art. 39 della Legge n. 144 del 17/05/1999, che ha stabilito l’istituzione della cosiddetta *“Carbon tax”*;
- Il comma 10 - lettera c) dell’art. 8 della Legge n. 448 del 23/12/1998, come sostituito dall’art. 12 – comma 4 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. che prevede l’applicazione delle agevolazioni di aliquote di accise sul gasolio e sul GPL impiegati nei Comuni non metanizzati ricadenti della zona climatica “E” così come definita dal D.P.R. 412/93 ed individuati con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
- che il beneficio è altresì applicabile, ai sensi di quanto precisato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 268 del 20/09/2000 (convertito dalla Legge n. 354 del 23/11/2000), alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica “E”, dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- L’art. 5 - comma 1 del D.L. n. 356 dell’01/10/2001, successivamente convertito in Legge n. 418 del 30/11/2001, nel quale è quantificato l’ammontare della riduzione minima di costo stabilita dall’art. 8 comma 10 - lettera c) della Legge n. 448 del 23/12/1998;
- che le leggi finanziarie che si sono succedute negli anni successivi hanno esteso il beneficio sul prezzo di vendita di gasolio e GPL da riscaldamento alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, *“ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”*;
- che la Legge Finanziaria 2010 (L. 23/12/2009 n. 191) ed il decreto legge *“Milleproroghe”* approvato nel 2019 non hanno reiterato la previsione di cui all’art. 2 – comma 13 della Legge n. 203 del 22/12/2008 pertanto, il beneficio è applicabile limitatamente alle sole zone non metanizzate appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella zona climatica “E”, intese secondo la lettera dell’art. 4 del citato D.L. n. 268/2000 come *“porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”*;
- che le successive Leggi Finanziarie non hanno prorogato le disposizioni in materia concernenti le agevolazioni per l’acquisto del GPL e combustibile da riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- il D.P.R. 412/1993 che individua i Comuni ricadenti nella zona climatica “E” ed accertato che il Comune di Pogliano Milanese ricade in tale zona climatica;

Richiamate

- la Deliberazione del 23/01/2001 dell’Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n. 24 del 30/01/2001 nella quale viene precisato che l’agevolazione spetta alla frazione del Comune della zona climatica “E” riconosciuta non metanizzata e situata al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come definito dall’art. 3 – comma 1 – numero 8 del Nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- la nota dell’Agenzia delle Dogane del 31/12/2009, prot. n. 178604, nella quale si precisa che *“a partire dalla medesima data del 01 gennaio 2010 verrà meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della*

riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448";

- la successiva nota, prot. n. 5961 del 15/01/2010, dell'Agenzia delle Dogane, che, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica "E" di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando.....quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso"*. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate"*;
- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 12/04/2010 prot. n. 41017 con la quale viene precisato che la mancata proroga si riferisce soltanto alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica dove nelle stesse sia ubicata la sede municipale;

Constatato che con la predetta deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 29.05.2007 teneva conto ai fini delle aree non metanizzate della sola delimitazione del centro abitato che però risulta superata dal P.U.G.S.S. – Piano generale dei servizi del sottosuolo che prevede con esattezza le aree metanizzate del territorio comunale alle quali solo potersi far ricomprendere le agevolazioni fiscali stabilite dalle norme sopra citate;

Ritenuto che è quindi necessario, con il presente atto, fornire una più efficace ed aggiornata individuazione delle aree non metanizzate, nelle quali i cittadini ivi residenti hanno diritto all'acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato per il riscaldamento di fabbricati, utilizzando come rappresentazione grafica quella degli elaborati grafici del P.U.G.S.S. con indicazione delle aree metanizzate e quindi di contro le aree non metanizzate che hanno diritto al beneficio fiscale e della perimetrazione del centro abitato di Pogliano Milanese dove risiede la Casa comunale, escluso dal diritto al beneficio fiscale;

Vista la planimetria Tav. P03 allegata al P.U.G.S.S. riportante lo schema funzionale della rete di gas metano che descrive la presenza delle condotte sul territorio comunale, aggiornate all'01.07.2012, rete appartenente alla società Italgas SpA, titolare del servizio di canalizzazione e distribuzione del gas metano;

Ritenuto inoltre di stabilire in 40 mt l'estensione della fascia misurata a partire dall'asse della strada ove presente la condotta di metanizzazione più vicina, ai fini dell'attribuzione dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;

Dato atto che dall'1 gennaio 2010 è escluso altresì dall'agevolazione il centro abitato, come già individuato nella deliberazione n.59 del 29.04.2002, ove ha sede la casa comunale; pertanto non è possibile usufruire dell'agevolazione limitatamente al centro abitato di Pogliano Milanese;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare l'individuazione le zone non metanizzate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge 488/99, e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di non utilizzare più come parametro di riferimento per l'attribuzione del beneficio fiscale la delimitazione del centro abitato, ma la planimetria Tav. P03 allegata al P.U.G.S.S. riportante lo schema funzionale della rete di gas metano che descrive la presenza delle condotte sul territorio comunale,

aggiornate all'01.07.2012, rete appartenente alla società Italgas SpA, titolare del servizio di canalizzazione e distribuzione del gas metano, allegato quale parte sostanziale del presente atto, all.1;

Visto il parere della 3° commissione consigliare Territorio ed Ambiente rilasciato in data 19.07.2022 il cui esito è stato verbalizzato e registrato al protocollo del Comune in data 20.07.2022 al n.8256, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, all.2;

Visti l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Urbanistica ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il TUEL ed in particolare l'art. 48 del D.Lvo 267/2000;
- La L. n. 448/1998;
- L'art. 8 della Legge n. 448/1999;
- L'art. 39 della Legge n. 144/1999;
- L'art. 4 comma 2 del D.L. 20/09/2000 n. 286 (convertito dalla Legge n. 354 del 23/11/2000);
- L'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;
- L'art. 5 c. 1 del D.L. n. 356/2001;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 29.05.2007 teneva conto ai fini delle aree non metanizzate solo della delimitazione del centro abitato che però risulta superata dal P.U.G.S.S. – *Piano generale dei servizi del sottosuolo* – che prevede con esattezza le aree non metanizzate del territorio comunale alle quali solo potersi far ricomprendere le agevolazioni fiscali stabilite dalle norme sopra citate;
3. di fornire con il presente atto, una più efficace ed aggiornata individuazione delle aree non metanizzate, nelle quali i cittadini ivi residenti hanno diritto all'acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato per il riscaldamento di fabbricati, utilizzando come rappresentazione grafica quella degli elaborati grafici del P.U.G.S.S. con indicazione delle aree metanizzate e quindi di contro le aree non metanizzate che hanno diritto al beneficio fiscale;
4. di dare atto della planimetria Tav. P03 allegata al P.U.G.S.S. riportante lo schema funzionale della rete di gas metano che descrive la presenza delle condotte sul territorio comunale, aggiornate all'01.07.2012, rete appartenente alla società Italgas SpA, titolare del servizio di canalizzazione e distribuzione del gas metano;
5. di stabilire in 40 mt l'estensione della fascia misurata a partire dall'asse della strada ove presente la condotta di metanizzazione più vicina, ai fini dell'attribuzione dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
6. di stabilire che ai fini del suddetto beneficio fiscale debba utilizzarsi come parametro di riferimento la planimetria Tav. P03 allegata al P.U.G.S.S., allegato quale parte sostanziale del presente atto, all.1; riportante lo schema funzionale della rete di gas metano che descrive la presenza delle condotte sul

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

territorio comunale, aggiornate all'01.07.2012, rete appartenente alla società Italgas SpA, titolare del servizio di canalizzazione e distribuzione del gas metano;

7. di precisare che:

- si ha diritto all'agevolazione per i fabbricati situati nelle “*zone non metanizzate*” dalla Italgas S.p.A. o comunque ove l'area di pertinenza del fabbricato utilizzatore disti più di 40 (quaranta) metri dall'asse della strada ove sia presente la condotta del gas più vicina ed al di fuori del centro abitato di Pogliano Milanese;
- per “*zone non metanizzate*” si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di metanizzazione rilevabili nei grafici forniti Società Italgas S.P.A.;
- a partire dall'1 gennaio 2010 è escluso altresì dall'agevolazione il centro abitato, come già individuato nella deliberazione n.59 del 29.04.2002, ove ha sede la casa comunale; pertanto non è possibile usufruire dell'agevolazione limitatamente al centro abitato di Pogliano Milanese;

8. di comunicare la presente Deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Presenti: 11

Assenti: 2

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "*Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione*", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

Ultimata la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE

Presenti: 11

Astenuti: 0

Votanti: 11

Contrari: 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre,
in relazione all'urgenza,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti: 11

Astenuti: 0

Votanti: 11

Contrari: 0

Visto l'esito della votazione,
si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carmine Lavanga

Il Segretario Comunale
Matteo Bottari